*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

**Anno 113° — Numero 242**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — ROMA - Venerdì, 15 settembre 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **516**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro in Vincoli e di S. Lorenzo, nel comune di Pontechianale.**

N. 516. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Saluzzo in data 1° gennaio 1971, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » delle parrocchie di S. Pietro in Vincoli, in comune di Pontechianale (Cuneo) e di S. Lorenzo, in frazione Chianale dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 20.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1972, n. **517**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia della Assunzione di M. V., nel comune di Casina, con quella dei SS. Pietro e Paolo, nel comune di Ciano d'Enza.**

N. 517. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia in data 1° giugno 1971, relativo alla unione temporanea « aeque principalis » della parrocchia della Assunzione di M. V., in località Pianzo del comune di Casina (Reggio Emilia), con quella dei SS. Pietro e Paolo, in località Monchio delle Olle del comune di Ciano d'Enza (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 22.* — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1972, n. **518**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, del trasferimento della sede e del mutamento del titolo della parrocchia dei Santi Isidoro e Don Bosco, nel comune di Castiglione della Pescaia.**

N. 518. Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Grosseto in data 1° gennaio 1971, relativo al trasferimento della sede della parrocchia dei Santi Isidoro e Don Bosco dalla località Raspollino del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) nella chiesa di S. Benedetto Abate in località Barbaruta del comune di Grosseto, nonché al mutamento del titolo in S. Benedetto Abate ed alla incorporazione della parte della circoscrizione parrocchiale, compresa nel comune di Castiglione della Pescaia, nella circoscrizione della limitrofa parrocchia di S. Maria Assunta, in frazione Buriano di quest'ultimo comune.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1972*
*Atti del Governo, registro n. 251, foglio n. 13.* — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale, per l'anno 1972;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

*In aumento*:

Cap. 142. — Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie L. 1.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(10641)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
**Variazione allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

*In aumento*:

Cap. 107. — Compensi speciali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondere al personale statale L. 1.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 541 — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(10639)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.
**Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale in data 15 luglio 1971 con il quale sono stati approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio stesso;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Sono approvate le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale:

*In aumento*:

Cap. 133. — Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo di acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio L. 2.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 2.000.000

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(10640)**

---

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

**Istituzione del capitolo 108 nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972.**

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazione, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880, contenente norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli uffici del lavoro portuale e di fondi relativi;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1971, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'anno 1972;

Ritenuta la necessità di istituire, in analogia a quanto effettuato nel decorso anno 1971, in apposito capitolo di competenza nello stato di previsione della spesa del corrente esercizio 1972, al fine di imputarvi le spese per missioni all'estero di funzionari e dirigenti degli uffici del lavoro portuale;

Considerata l'opportunità di apportare variazioni agli stati di previsione della spesa del succitato bilancio speciale;

Sentito il comitato amministrativo del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata l'istituzione del cap. 108 nello stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale con le seguenti denominazioni « Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni all'estero ».

Art. 2.

E' approvata, altresì, la seguente variazione allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli uffici del lavoro portuale per l'esercizio 1972:

*In aumento*:

Cap. 108. — Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni all'estero L. 1.000.000

*In diminuzione*:

Cap. 541. — Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio L. 1.000.000

Roma, addì 24 giugno 1972

*Il Ministro per la marina mercantile*
CASSIANI

*Il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

**(10642)**

---

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

**Riunificazione degli uffici del registro « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Monza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Monza;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Monza vengono riuniti in un unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Monza.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Monza è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972*
*Registro n. 42 Finanze, foglio n. 194*

**(10637)**

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1972.

**Riunificazione degli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Bollo, demanio e imposta generale sull'entrata » di Piacenza.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella delle circoscrizioni degli uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Riconosciuta l'opportunità di procedere alla riunificazione dei due uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Bollo, demanio e imposta generale sulla entrata » di Piacenza;

Visto l'art. 161 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1969, registro n. 44, foglio n. 400;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1926;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici del registro « Atti civili e successioni » e « Bollo, demanio e imposta generale sull'entrata » di Piacenza vengono riuniti in unico ufficio che assume la denominazione di ufficio del registro di Piacenza.

Art. 2.

L'ufficio del registro di Piacenza è classificato tra gli uffici di prima categoria.

Art. 3.

Le variazioni stabilite con il presente decreto avranno effetto dal 1° ottobre 1972.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1972

*Il Ministro*: VALSECCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1972*
*Registro n. 42 Finanze, foglio n. 192*

**(10635)**

---

DECRETO MINISTERIALE 1° settembre 1972.

**Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Ente nazionale per l'energia elettrica e da aziende elettriche private.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni (scala mobile) a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e da aziende elettriche private;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, concernente l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo suddetto, ai sensi dell'art. 26 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo modificato dallo art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, la retribuzione soggetta a contributo ha subito le seguenti variazioni di carattere generale e collettivo:

dal 1° febbraio 1967 al 1° agosto 1968 in misura pari al 6,15 per cento;

dal 1° agosto 1968 al 1° maggio 1970 in misura pari al 12,65 per cento;

dal 1° maggio 1970 al 1° maggio 1971 in misura pari al 5,51 per cento;

Considerato che a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale gli aumenti delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e da aziende elettriche private, sull'intero loro ammontare, a decorrere, rispettivamente, dal 1° gennaio 1969, dal 1° luglio 1970 e dal 1° luglio 1971.

Considerata la necessità di graduare tali aumenti in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che gli aumenti suddetti riassorbono quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, che disponeva l'adeguamento delle pensioni erogate dal fondo nella misura del 19,57 %, sull'85 % del loro ammontare, con decorrenza dal 1° luglio 1970, per variazioni di carattere generale e collettivo delle retribuzioni verificatesi nel periodo dal 1° febbraio 1967 al 1° maggio 1970;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 28 aprile 1972, dal comitato amministratore del fondo, di cui allo art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e da aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1969, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Le pensioni poste a carico del fondo di cui al precedente art. 1, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1970, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 3.

Le pensioni poste a carico del fondo di cui all'art. 1 del presente decreto, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1971, sono aumentate, a decorrere dalla

stessa data, per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella C allegata al decreto stesso.

Art. 4.

L'aumento delle pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'Enel e da aziende elettriche private disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, è riassorbito dagli aumenti previsti dai precedenti articoli del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1972

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

*Il Ministro per il tesoro*
MALAGODI

TABELLA A

*Coefficienti di aumento da applicare sulla misura delle pensioni in corso di godimento al 1° gennaio 1969*

| Decorrenza delle pensioni | | Percentuale di aumento |
|---|---|---|
| | 1967 | |
| Sino agosto | | 6,15 |
| 1° settembre | | 6,06 |
| 1° ottobre | | 5,96 |
| 1° novembre | | 5,87 |
| 1° dicembre | | 5,68 |
| | 1968 | |
| 1° gennaio | | 5,50 |
| 1° febbraio | | 4,62 |
| 1° marzo | | 3,75 |
| 1° aprile | | 2,90 |
| 1° maggio | | 2,06 |
| 1° giugno | | 1,32 |
| 1° luglio | | 0,59 |
| 1° agosto | | 0,50 |
| 1° settembre | | 0,42 |
| 1° ottobre | | 0,33 |
| 1° novembre | | 0,25 |
| 1° dicembre | | 0,17 |
| | 1969 | |
| 1° gennaio | | 0,08 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA B

*Coefficienti di aumento da applicare sulla misura delle pensioni in corso di godimento al 1° luglio 1970*

| Decorrenza delle pensioni | | Percentuale di aumento |
|---|---|---|
| | 1969 | |
| Sino a febbraio | | 12,65 |
| 1° marzo | | 12,56 |
| 1° aprile | | 12,46 |
| 1° maggio | | 12,37 |
| 1° giugno | | 12,09 |
| 1° luglio | | 11,80 |
| 1° agosto | | 11,52 |
| 1° settembre | | 11,15 |
| 1° ottobre | | 10,79 |
| 1° novembre | | 10,42 |
| 1° dicembre | | 10,16 |
| | 1970 | |
| 1° gennaio | | 9,89 |
| 1° febbraio | | 8,37 |
| 1° marzo | | 6,80 |
| 1° aprile | | 5,28 |
| 1° maggio | | 3,80 |
| 1° giugno | | 2,28 |
| 1° luglio | | 0,81 |
| 1° agosto | | 0,44 |
| 1° settembre | | 0,14 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

TABELLA C

*Coefficienti di aumento da applicarsi sulla misura delle pensioni in corso di godimento al 1° luglio 1971*

| Decorrenza delle pensioni | | Percentuale di aumento |
|---|---|---|
| | 1970 | |
| Sino a settembre | | 5,51 |
| 1° ottobre | | 5,35 |
| 1° novembre | | 5,04 |
| 1° dicembre | | 4,80 |
| | 1971 | |
| 1° gennaio | | 4,57 |
| 1° febbraio | | 3,93 |
| 1° marzo | | 3,31 |
| 1° aprile | | 2,69 |
| 1° maggio | | 2,07 |
| 1° giugno | | 1,39 |
| 1° luglio | | 0,72 |
| 1° agosto | | 0,43 |
| 1° settembre | | 0,29 |
| 1° ottobre | | 0,14 |

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
COPPO

(10661)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

**Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle ditte Helita Lanificio F.lli Botto Miagliano, Lanificio F.lli Ormezzano & C. Mosso S. Maria, Lanificio Botto Giuseppe e Figli Vallemosso, Figli di Pietro Bertotto Veglio.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 5 giugno 1972, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte Helita Lanificio F.lli Botto Miagliano (Vercelli), Lanificio F.lli Ormezzano & C. Mosso S. Maria (Vercelli), Lanificio Botto Giuseppe e Figli Vallemosso (Vercelli), Figli di Pietro Bertotto Veglio (Vercelli), per gli effetti dello art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale delle ditte predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 5 giugno 1972 a favore degli operai dipendenti dalle ditte Helita Lanificio F.lli Botto Miagliano (Vercelli), Lanificio F.lli Ormezzano & C. Mosso S. Maria (Vercelli), Lanificio Botto Giuseppe e Figli Vallemosso (Vercelli), Figli di Pietro Bertotto Veglio (Vercelli), è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

*Il Ministro*: COPPO

(10662)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

**Autorizzazione alla Mediobanca S.p.a. ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, di cui all'art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 125 del citato testo unico n. 1523 il quale prevede, al primo comma, che alla concessione dei mutui a tasso agevolato a favore delle iniziative nel settore turistico e alberghiero, provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo designati con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la richiesta della Mediobanca S.p.a. intesa ad ottenere la predetta autorizzazione;

Considerato che fra gli istituti designati ad effettuare le cennate operazioni di credito alberghiero può essere inclusa la Mediobanca S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

La Mediobanca S.p.a. è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito alberghiero e turistico di cui allo art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

Art. 2.

L'intervento della Mediobanca nelle operazioni creditizie contemplate dall'art. 125 del predetto testo unico n. 1523 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, per l'istituto stesso da disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**(10663)**

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

**Autorizzazione alla Mediobanca S.p.a. ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, ai sensi degli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 614 il quale dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro;

Vista la richiesta avanzata dalla Mediobanca S.p.A. - Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di credito alberghiero e turistico ai sensi delle richiamate disposizioni della legge n. 614;

Considerato che al predetto istituto può essere accordata la richiesta autorizzazione ad operare a favore del settore alberghiero, ai sensi della ripetuta legge n. 614;

Ritenuta la necessità di concedere l'autorizzazione stessa con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La Mediobanca S.p.a. è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento della Mediobanca nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, anche per quanto riguarda la durata delle operazioni, per l'istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**(10664)**

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1972.

**Autorizzazione alla Mediobanca S.p.a. ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto, in particolare, l'art. 4 della citata legge n. 326, il quale prevede che le operazioni di credito contemplate dalla legge medesima sono effettuate, oltre che dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro e dalle casse di risparmio, da istituti e sezioni di credito a medio e lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la richiesta della Mediobanca S.p.a. intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dalla ripetuta legge n. 326;

Sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo;

Ritenuta la necessità di concedere l'autorizzazione stessa con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

La Mediobanca S.p.a. è autorizzata ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero, previste dalla legge 12 marzo 1968, n. 326.

Art. 2.

L'intervento della Mediobanca nelle operazioni creditizie contemplate dalla predetta legge n. 326, è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite, anche per quanto riguarda la durata dei finanziamenti, per l'istituto stesso da disposizioni legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**(10665)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1972.

**Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ad essa apportate con regio decreto-legge 8 dicembre 1928, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto l'art. 27 del vigente statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione;

Visto il decreto in data 24 giugno 1972 con il quale, tra gli altri, il sig. Michele Rispoli è stato nominato componente il citato organo, in rappresentanza degli iscritti alla banca, per la durata di un quadriennio;

Vista la lettera in data 31 agosto 1972, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, ha designato, su segnalazione del Sindacato italiano unitario ferrovieri (SIUF) il dott. Ercole Semenza, quale componente l'organo in parola, in sostituzione del detto sig. Michele Rispoli, dimissionario;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Ercole Semenza è nominato componente il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, in rappresentanza degli iscritti alla banca stessa ed in sostituzione del sig. Michele Rispoli, dimissionario.

Il predetto dott. Ercole Semenza scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti il consiglio di amministrazione in questione, nominati con il decreto citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 settembre 1972

*Il Ministro*: MALAGODI

**(10712)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Nomina del presidente del consorzio dell'Adda**

Con decreto presidenziale 11 maggio 1972, n. 733, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1972, al registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 274, il prof. ing. Duilio Citrini è stato nominato presidente del consorzio dell'Adda, ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como, fino al 31 dicembre 1974.

**(10716)**

**Nomina del presidente del consorzio dell'Oglio**

Con decreto presidenziale 11 maggio 1972, n. 734, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1972, al registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 275, il prof. ing. Duilio Citrini è stato nominato presidente del consorzio dell'Oglio ente autonomo per la costruzione, la manutenzione e l'esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo, fino al 31 dicembre 1974.

**(10717)**

---

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di istologia ed embriologia generale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di istologia ed embriologia generale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(10720)**

---

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Ventesima estrazione per l'ammortamento del prestito per la riforma fondiaria - Redimibile 5 %**

Si rende noto che il giorno 19 ottobre 1972, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle serie 6ª, 10ª, 12ª, 13ª, 19ª, 20ª, 22ª, 23ª, 24ª, 25ª, 27ª, 28ª, 29ª, 33ª, 38ª, 40ª, 43ª, 46ª, 48ª, 49ª, 50ª, 52ª, 57ª, 58ª, 59ª, Sila *B*, Sila *D*, Sila *F* e Sila *H* (non ancora ammortizzate tra quelle finora emesse) del prestito per la riforma fondiaria, redimibile 5 %.

Il successivo giorno venti, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla ventesima estrazione di quattro serie, che saranno rimborsate a partire dal 1° gennaio 1973.

I numeri delle serie sorteggiate saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1972

**(10718)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 174

**Corso dei cambi del 13 settembre 1972 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581,10 | 581 — | 581,15 | 581,05 | 581,10 | 581,10 | 581,10 |
| Dollaro canadese | 591,25 | 591,25 | 591,50 | 591,25 | 591 — | 591,30 | 591,14 | 591,25 | 591,25 | 591,20 |
| Franco svizzero | 153,80 | 153,80 | 153,90 | 153,80 | 153,80 | 153,80 | 153,76 | 153,80 | 153,80 | 153,80 |
| Corona danese | 84,23 | 84,23 | 84,29 | 84,23 | 84,24 | 84,20 | 84,23 | 84,23 | 84,23 | 84,23 |
| Corona norvegese | 88,70 | 88,70 | 88,72 | 88,70 | 88,875 | 88,68 | 88,695 | 88,70 | 88,70 | 88,70 |
| Corona svedese | 122,92 | 122,92 | 122,90 | 122,92 | 122,95 | 122,90 | 122,91 | 122,92 | 122,92 | 122,90 |
| Fiorino olandese | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,25 | 180,35 | 180,25 | 180,225 | 180,25 | 180,25 | 180,20 |
| Franco belga | 13,2385 | 13,2385 | 13,245 | 13,2385 | 13,23 | 13,24 | 13,239 | 13,2385 | 13,23 | 13,23 |
| Franco francese | 116,205 | 116,205 | 116,235 | 116,205 | 116,20 | 116,20 | 116,205 | 116,205 | 116,20 | 116,20 |
| Lira sterlina | 1421,80 | 1421,80 | 1422,50 | 1421,80 | 1421,75 | 1421,90 | 1421,75 | 1421,80 | 1421,80 | 1421,80 |
| Marco germanico | 182,315 | 182,315 | 182,33 | 182,315 | 182,30 | 182,30 | 182,32 | 182,315 | 182,31 | 182,30 |
| Scellino austriaco | 25,248 | 25,248 | 25,255 | 25,248 | 25,20 | 25,24 | 25,25 | 25,248 | 25,24 | 25,24 |
| Escudo portoghese | 21,715 | 21,715 | 21,73 | 21,715 | 21,69 | 21,72 | 21,7125 | 21,715 | 21,71 | 21,71 |
| Peseta spagnola | 9,157 | 9,157 | 9,16 | 9,157 | 9,15 | 9,15 | 9,157 | 9,157 | 9,15 | 9,15 |
| Yen giapponese | 1,9335 | 1,9335 | 1,9325 | 1,9335 | 1,93 | 1,93 | 1,9314 | 1,9335 | 1,93 | 1,93 |

**Media dei titoli del 13 settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 99,325 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,25 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 89,25 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 92,60 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 93,95 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 93,525 |
| » 5 % (Beni esteri) | 92,85 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 95,80 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 94,975 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 98,65 |
| » 6 % » » 1970-85 | 99,55 |
| » 6 % » » 1971-86 | 97,525 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,05 |
| » » » 5,50 % 1976 | 99,975 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 | 95,80 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,80 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,85 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 99,65 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 98,75 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 97,50 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss | 97 — |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) | 95,70 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 95,75 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 100,625 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 100,775 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

**UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI**

**Cambi medi del 13 settembre 1972**

| | |
|---|---|
| Dollaro USA | 581,075 |
| Dollaro canadese | 591,195 |
| Franco svizzero | 153,78 |
| Corona danese | 84,23 |
| Corona norvegese | 88,697 |
| Corona svedese | 122,915 |
| Fiorino olandese | 180,237 |
| Franco belga | 13,239 |
| Franco francese | 116,205 |
| Lira sterlina | 1421,775 |
| Marco germanico | 182,317 |
| Scellino austriaco | 25,249 |
| Escudo portoghese | 21,714 |
| Peseta spagnola | 9,157 |
| Yen giapponese | 1,932 |

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

**Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Frigento alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli.**

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Frigento (Avellino) è affidata alla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 agosto 1972

*Il Governatore*: CARLI

(10694)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 14-15 novembre 1972 presso l'infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

*a*) essere cittadini italiani;

*b*) risultare di buona condotta pubblica e privata;

*c*) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 e m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore a 4 diotrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere in grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce afona a non meno di 8 metri di distanza in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e le qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi ne domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

*a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

*a*) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

*b*) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 500, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali. Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dello ufficio postale accettante.

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

*a*) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

*b*) il possesso della cittadinanza italiana;

*c*) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*d*) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti in corso;

*e*) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

*f*) la posizione nei riguardi del servizio militare;

*g*) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

*h*) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 500 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere aunteticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto) un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto dal registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizoni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonorati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri, 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 18 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a tenente medico, saranno inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a capitano con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I tenenti che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 14.

Copia del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 luglio 1972

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti addì* 28 *agosto* 1972
*Registro n.* 27 *Difesa, foglio n.* 225

---

## ISTRUZIONI E PROGRAMMI

### ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

Igiene navale;
Lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissime compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quanto la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

*a*) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

*b*) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dall'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

*a*) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

*b*) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

*c*) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

*d*) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

*e*) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia, Generalità sulla suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello schock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi craniocerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: Ambiente navale esterno; Ambiente navale interno; Ventilazione Condizionamento Riscaldamento a bordo delle navi; Igiene della alimentazione Razione alimentare del marinaio; Controllo igienico dei principali alimenti; Approvigionamento idrico della nave; Metodi di potabilizzazione dell'acqua; Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; Difesa del personale dalle malattie infettive; Profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 24 luglio 1972

*Il Ministro*: TANASSI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 500

*Al Ministero della difesa Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione (Stato e avanzamento ufficiali)*
ROMA

Io sottoscritto nato a (provincia di .) il appartenente al distretto militare (o Capitaneria di porto) di residente a (1) (provincia di .) via n. chiedo di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 15 settembre 1972.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3);

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'Università di nell'anno accademico con la votazione di

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data presso l'Università di

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

lì

Firma
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

**(10650)**

---

**Posti d'impiego civile nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del tesoro spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, Marina, Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della agricoltura e foreste.**

Sono disponibili presso il Ministero del tesoro nel ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato n. 10 (dieci) posti di coadiutore spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'Inter-

no, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel secondo comma dell'art 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L 500 (cinquecento) nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio — corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare n 1019/A del 24 settembre 1963 — direttamente e rispettivamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina e alla Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica, le quali, a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

In ogni caso, tutte le domande degli aspiranti al concorso dovranno pervenire a questa Direzione generale entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione, restando, in caso diverso, le autorità gerarchiche personalmente responsabili dell'eventuale esclusione degli interessati dal concorso.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno titolo a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460, o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica di coadiutore (parametro 133) l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad un anno) del quale sono provvisti e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 2 settembre 1972

*Il Ministro*: TANASSI

FACSIMILE DI DOMANDA

Io sottoscritto nato a
il matricola in data
attualmente in servizio presso già in nota
per il passaggio all'impiego civile fin dal
chiedo di partecipare al concorso

Dichiaro inoltre di non aver maturato i 19 anni, 6 mesi e 1 giorno di effettivo servizio, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati al suddetto concorso e di essere disposto a raggiungere in caso di nomina qualsiasi destinazione.

Allego alla presente domanda l'elenco notizie.

Data

in fede

Firma

(a cura del comando)

Si dichiara che la domanda è stata presentata dall'interessato in data

Visto

Timbro e firma

(10670)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Concorso per l'assegnazione di una borsa di studio riservata a laureati in scienze biologiche bandito dall'Istituto nazionale della nutrizione (Fondazione Santorio Santorio).**

Su conforme delibera del comitato amministrativo dell'Istituto nazionale della nutrizione del 10 luglio 1972, è indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio. Tale borsa, il cui importo è di L. 2.000.000 lorde annue, è riservata a laureati in scienze biologiche ed è da fruire presso l'Istituto nazionale della nutrizione, Città Universitaria, Roma, a carico della fondazione Santorio Santorio.

Coloro che vi abbiano interesse possono prendere visione del bando di concorso di cui trattasi presso l'ufficio affari generali del predetto istituto (sito in via Baglivi n. 6) o chiederne copia allo stesso.

Le domande di ammissione e la documentazione prevista dal bando di concorso dovranno pervenire all'Istituto nazionale della nutrizione entro quaranta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10702)

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CUNEO

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cuneo.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 911 in data 3 maggio 1972 con il quale si dichiarano i vincitori delle condotte mediche vacanti al 30 novembre 1968.

Viste le preferenze espresse per le sedi messe a concorso dai concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della graduatoria;

Viste le rinunce intervenute per la condotta medica consorziale di Mango-Camo;

Vista l'accettazione per la condotta medica predetta da parte del dott. Barigazzi Giovanni;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Barigazzi Giovanni, nato il 28 agosto 1941 a Tortona (Alessandria), è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale Mango-Camo.

Il presente decreto verrà pubblicato a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche.

Scaduto il termine di otto giorni, previsto per la pubblicazione all'albo pretorio del comune di Mango, capo consorzio, il sindaco del predetto comune provvederà subito alla nomina.

Cuneo, addì 6 settembre 1972

*Il medico provinciale f.f.:* FERRERO

**(10704)**

# REGIONI

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1972, n. 7.

**Bilancio di previsione della regione Liguria per l'anno finanziario 1972.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *aprile* 1972)

**(10706)**

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1972, n. 8.

**Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di urbanistica.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 24 *maggio* 1972)

Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le funzioni attribuite alla Regione in materia urbanistica, fino all'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, sono esercitate dagli organi regionali a norma della presente legge.

Art. 2.

Il Consiglio regionale provvede con propria deliberazione, su proposta della giunta regionale, a:

*a)* l'approvazione dei piani territoriali di coordinamento previsti dall'art. 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*b)* la determinazione dell'estensione dei piani regolatori generali intercomunali, l'indicazione dei comuni interessati che devono provvedere alla redazione dei piani stessi e come debba essere ripartita la relativa spesa, ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni;

*c)* l'approvazione dell'elenco dei comuni soggetti all'obbligo della formazione del piano regolatore generale ai sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*d)* la definizione, per quanto di competenza della Regione, dei limiti e dei rapporti previsti dagli artt. 41 *quinquies* e 41 *septies* della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni;

*e)* l'approvazione dei piani territoriali paesistici di cui all'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

*f)* la costituzione di consorzi obbligatori tra comuni limitrofi per la formazione di piani di zona consortili a norma dell'art. 28 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*g)* l'indicazione delle esigenze prioritarie in materia di edilizia economica e popolare a norma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*h)* l'approvazione dei programmi di localizzazione dei fondi attribuiti alla Regione a norma dell'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*i)* l'indicazione — sulla base dei programmi di cui alle precedenti lettere *g)* e *h)* — dell'ordine di priorità delle richieste di finanziamento avanzate dai Comuni a norma degli articoli 45 e 47 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 3.

La giunta regionale provvede con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore incaricato a:

*a)* l'autorizzazione ai comuni a formare il piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi a norma dello art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*b)* la richiesta ai comuni di provvedere alla localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*c)* la formulazione dei pareri previsti ai successivi articoli 4, 5 e 7.

Art. 4.

Il Presidente della giunta provvede con proprio decreto, sentita la giunta, su proposta dell'Assessore incaricato a:

*a)* la concessione della proroga dei termini previsti dagli articoli 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*b)* la approvazione dei piani regolatori generali comunali ed intercomunali e la preventiva autorizzazione delle relative varianti in quanto necessaria ai sensi di legge;

*c)* l'approvazione dei regolamenti edilizi e dei programmi di fabbricazione;

*d)* la formale restituzione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 8, settimo comma, e 35, quarto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni nonchè dell'art. 4, secondo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291;

*e)* l'approvazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni;

*f)* l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 26 e 27 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*g)* l'esercizio dei poteri di salvaguardia di cui al secondo comma dell'articolo unico, legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni;

*h)* l'approvazione dei piani di ricostruzione.

Art. 5.

Il Presidente della giunta provvede con proprio decreto, su proposta dell'Assessore incaricato a:

*a)* l'approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione del piano regolatore generale;

*b)* la fissazione dei termini per la formazione dei piani particolareggiati, la proroga dei relativi termini di attuazione, nonchè l'adozione delle misure per la compilazione dei piani stessi, in sostituzione di quelli rimasti inattuati in tutto o in parte;

*c)* il rilascio del nulla osta all'autorizzazione comunale delle lottizzazioni di terreni a scopo edilizio;

*d)* la concessione del nulla osta al rilascio di licenze edilizie, in deroga a norma dell'art. 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, ivi comprese le deroghe alle altezze stabilite dalle norme urbanistico-edilizie per le costruzioni alberghiere;

*e)* la definizione dei centri edificati di cui all'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nei casi di inerzia del comune;

*f)* l'approvazione del piano degli insediamenti produttivi di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

*g)* la scelta dell'area di localizzazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale a norma dell'art. 51 della legge 22 ottobre n. 865, nei casi di inerzia del comune richiesto;

*h)* la dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori nonchè l'espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, comprese la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Il Presidente, qualora, per l'emanazione degli atti di cui al precedente comma, ritenga di non attenersi al parere del competente organo tecnico, deve sentire la giunta regionale.

Art. 6.

Il Presidente della giunta regionale, o, per sua delega, l'Assessore incaricato:

*a*) accerta, a norma dell'art. 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, la conformità delle opere da eseguire, sui terreni demaniali, da parte degli enti pubblici, al piano regolatore generale o al regolamento edilizio vigente nel territorio comunale in cui esse cadono;

*b*) esprime il parere sugli ordini di demolizione delle costruzioni abusive previsto dall'art. 32 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*c*) esprime i pareri sulle deliberazioni di perimetrazione dei centri abitati previsti dall'art. 41 *quinquies*, primo comma lett. *a*), della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150;

*d*) esercita la vigilanza ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui alla presente legge.

Art. 7.

La competente sezione del comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni provvede, sentita la giunta regionale, a:

*a*) la convocazione d'ufficio del consiglio comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;

*b*) la nomina del commissario e la iscrizione d'ufficio nel bilancio comunale della spesa occorrente per la redazione o la rielaborazione del piano regolatore generale o del regolamento edilizio o del programma di fabbricazione, a termini degli articoli 8 e 35 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

Art. 8.

La giunta provvede su altri affari in materia urbanistica, che non siano previsti nella presente legge, sempre che questi, rientrando nelle iniziative della programmazione e pianificazione regionale, non competano al Consiglio regionale.

Art. 9.

In via transitoria è istituito un comitato tecnico urbanistico il quale esprime motivato parere in merito a:

*a*) i disegni di legge in materia urbanistica di iniziativa della giunta regionale;

*b*) gli schemi di regolamenti di attuazione di leggi statali in materia urbanistica, demandati alla regione ai sensi dello art. 117, ultimo comma, della Costituzione o di leggi regionali nella stessa materia;

*c*) gli affari di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), dello art. 2; *b*), *c*), *d*),*e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 4; *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), dell'art. 5;

*d*) gli altri affari previsti dalla legge;

*e*) ogni altro affare di natura urbanistica a seguito di richiesta del Presidente della giunta regionale o dell'Assessore incaricato.

Art. 10.

Il comitato tecnico urbanistico è presieduto dal Presidente della giunta regionale o dall'Assessore incaricato ed è composto da:

*a*) il funzionario responsabile del settore tecnico regionale della urbanistica con funzione di vice presidente;

*b*) il funzionario responsabile del settore amministrativo regionale dell'urbanistica;

*c*) due esperti — rispettivamente in pianificazione territoriale e programmazione economica — dell'ufficio regionale del piano;

*d*) il funzionario responsabile del settore tecnico regionale dei lavori pubblici;

*e*) il funzionario responsabile del settore tecnico regionale della sanità;

*f*) il funzionario responsabile dell'ufficio enti locali della Regione;

*g*) tre esperti in materia urbanistica eletti per un biennio, dal Consiglio regionale, con votazione limitata a due nomi, nell'ambito di professionisti iscritti agli albi professionali che non siano amministratori o dipendenti degli enti locali della Regione o che comunque non abbiano rapporti professionali di carattere urbanistico con gli enti predetti per la durata dell'incarico;

*h*) un esperto in materia giuridiche eletto per un biennio dal Consiglio regionale su proposta della giunta;

*i*) il soprintendente ai monumenti della Liguria o suo delegato.

Il presidente del comitato ha facoltà di fare intervenire, con voto consultivo, alle sedute del comitato, qualora siano trattati affari implicanti le rispettive competenze, il funzionario responsabile tecnico e/o amministrativo dei seguenti settori operativi della Regione:

Agricoltura;
Foreste;
Trasporti;
Industria, Commercio e Artigianato;
Turismo;
Istruzione.

Le funzioni di relatore sono svolte da funzionari tecnici del settore regionale dell'urbanistica.

Art. 11.

I componenti del comitato tecnico urbanistico sono nominati per un biennio con decreto del Presidente della giunta regionale

Il Presidente della giunta regionale nomina altresì i relatori e il segretario del comitato.

Art. 12.

Per la validità delle adunanze del comitato tecnico urbanistico è necessaria la presenza della metà almeno dei rispettivi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in casi di parità prevale il voto del Presidente.

Gli amministratori dei comuni, a loro richiesta sono ammessi ad illustrare al comitato il rispettivo strumento urbanistico

Art. 13.

Per la partecipazione alle adunanze del comitato tecnico urbanistico ai membri del comitato di cui alle lettere *g*) e *h*) del precedente art. 10 compete per ogni ora di seduta il compenso a vacazione previsto dalle vigenti leggi professionali, nonchè, se residenti fuori Genova, il rimborso delle spese sostenute.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 2 milioni per l'anno 1972, si provvede a carico del Cap. 48 art. 2 dello « Stato di previsione della spesa » per l'anno medesimo ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 14.

Sono fatti salvi i provvedimenti emessi dagli Organi regionali ai sensi della legge 22 ottobre 1971 n. 865 prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Sono fatti salvi altresì i pareri tecnici già emessi in materia, ai sensi delle leggi precedentemente in vigore, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, del comitato tecnico amministrativo e dalla sezione urbanistica del Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Art. 15.

Fino alla definizione legislativa dei criteri per l'esame degli strumenti urbanistici, il Presidente della giunta regionale provvede alla approvazione dei piani regolatori generali intercomunali, di quelli dei comuni compresi negli elenchi di cui all'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni nonchè delle relative varianti generali, sentito anche il Consiglio regionale.

Art. 16.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 24 maggio 1972

DAGNINO

**(10707)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S.